




Comune di  
Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca



*Sindaco:*

Patrizio Andreuccetti

*Responsabile del procedimento:*

Geom. Alessandro Brunini

*Redazione Variante a cura di:*

Dott. Ing. Angela Piano

*Gruppo di lavoro:*

Dott. Ing. Paolo Amadio

Arch. Giuseppe Lazzari

*Consulenza geologica:*

Dott. Geol. Florindo Granucci

Borgo a Mozzano, Ottobre 2019

# Varianti al Regolamento Urbanistico OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI



## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

A seguito dell'adozione, avvenuta con la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, il Servizio Funzioni di Pianificazione Urbanistica del Comune di Borgo a Mozzano ha provveduto a darne comunicazione alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca e agli Enti interessati ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014.

Con la pubblicazione sul BURT n. 15 del 10/04/2019 dell'avviso di adozione della Quinta Variante al Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, è stata data avvio alla possibilità per gli enti, le associazioni ed i cittadini tutti di presentare osservazioni/contributi sia in relazione al procedimento di formazione della variante, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, sia in relazione alla specifica procedura parallela di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), attraverso le cosiddetta fase delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010.

In data 12/05/2019 il Servizio Funzioni di Pianificazione Urbanistica ha pubblicato, nei modi e nelle forme previste dall'art. 11 del DPR 327/2001, un ulteriore avviso destinato nello specifico al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio derivante dall'approvazione della variante e rivolto ai proprietari, risultati in numero superiore a 50, dei terreni interessati dalla nuova previsione di opere pubbliche o dalla reiterazione del vincolo già imposto in precedenza.

Nel periodo successivo alla pubblicazione degli atti, da parte dagli enti coinvolti ai sensi della L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010, sono pervenuti un totale di:

→ n. 10 contributi/osservazioni;

mentre sono state raccolte un numero complessivo di 38 osservazioni da parte dei cittadini, delle quali:

→ n. 2 relative all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, a seguito dell'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Testo Unico Espropri, in data 13/05/2019, con termine utile per la presentazione di osservazioni fissato nella data del 12/06/2019;

→ n. 3 pervenute oltre il termine dei 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della Variante, fissato nella data dell'8/06/2019;

→ n. 33 pervenute entro il termine come sopra stabilito dell'8/06/2019.

Nelle pagine a seguire, dopo aver riportato l'elenco riassuntivo dei contributi pervenuti da parte degli Enti e delle osservazioni dei cittadini, si procede ad esaminarli singolarmente, esprimendo le relative valutazioni tecniche. In particolare:

- relativamente ai contributi degli enti sono riportati i contenuti essenziali e l'indicazione di come gli stessi sono stati recepiti o meno negli elaborati della Variante;
- relativamente alle osservazioni dei cittadini si riporta per ognuna di esse, oltre ai dati identificativi, il sunto della richiesta, l'estratto della Variante oggetto di osservazione e naturalmente la controdeduzione proposta per la sua approvazione.

Contributi pervenuti dagli Enti				
N. ord	data	prot	ente/soggetto	note
1	09/04/19	5845	GESAM Reti SPA	
2	09/05/19	7353	GAIA SPA	
3	30/05/19	8578	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	
4	17/06/19	9738	REGIONE TOSCANA Settore Pianificazione del Territorio	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
5	17/06/19	9738	REGIONE TOSCANA Settore gestione FEASR	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
6	17/06/19	9738	REGIONE TOSCANA Settore Energia e Inquinamenti	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
7	17/06/19	9738	REGIONE TOSCANA Settore Forestazione	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
8	20/06/19	10077	REGIONE TOSCANA Settore Paesaggio	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
9	20/06/19	10077	REGIONE TOSCANA Settore Tutela della Natura e del Mare	trasmesso con stessa nota RT settore Pianificazione del territorio
10	07/08/19	13656	MIBACT Sovrintendenza LU-MS	

## 1. GESAM Reti SPA

Prot. N. 5845 del 09/04/2019 - parere di competenza

---

..... Stante quanto premesso **si esprime**, per quanto di specifica competenza e spettanza, **parere favorevole** alla esecuzione di quanto attuato-progettato, richiedendo inoltre che:

- in relazione a eventuali possibili future interferenze siano garantite le distanze di sicurezza previste dalle vigenti normative (Decreto 16/04/2008; UNI EN 12007 1/2/3/4) ed in particolare la rispondenza ai disposti di cui alla norma UNI 9165 artt. 4 e 5 :
  - Distanza da qualsiasi manufatto non inferiore a 2 mt;
  - Distanza per parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra la ns. condotta e qualsiasi altro sotto servizio non inferiore a 0,5 mt.Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile sarà necessario concordare e porre in atto ulteriori protezioni idonee a garantire un grado di sicurezza equivalente;
- nello svolgimento operativo delle opere, siano poste in atto tutte le misure volte a salvaguardare le strutture esistenti;
- dovrà inoltre essere assicurata la possibilità di accedere - liberamente, in ogni momento e anche mediante l'impiego di idonei mezzi operativi - alle superfici viabili e non su cui insistono le ns. infrastrutture di rete al fine di consentire la sicurezza e la continuità del servizio e garantire la possibilità di eseguire, con la dovuta capacità operativa e gestionale, le reciproche manutenzioni nel rispetto degli standard di sicurezza, così come previsti dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), relativamente alle reti ed alle apparecchiature di distribuzione del gas metano (controlli, manovrabilità, manutenzione, ricerca dispersioni, ecc.);
- qualsiasi variante e/o integrazione progettuale sia tempestivamente comunicata onde consentirne la valutazione;
- si evidenzia inoltre, stante le possibili, anche se marginali, implicazioni che tale Vs. realizzazioni potrebbero generare, che le ns. tubazioni gas sono soggette, in rapporto alla vigente normativa (D.M. 23 febbraio 1971; UNI 12954:2002; UNI 11094:2004; Linee Guida APCE 2011), a sistemi di protezione catodica delle strutture metalliche interrate posti a salvaguardia dalla loro corrosione.
- si precisa infine che qualsiasi lavoro che dovrà svolgersi in prossimità delle ns. condotte, dovrà essere preventivamente comunicato, autorizzato ed eseguito sotto la supervisione di ns. personale tecnico.

Quanto sopra fatte salve eventuali ulteriori e più ristrette limitazioni imposte da specifiche norme e/o regolamenti di altri Enti con specifica attinenza e riferimento alle opere di cui trattasi.

---

**Si prende atto del parere favorevole formulato dalla società GESAM Reti SPA per quanto di competenza. Per le specifiche ulteriori richieste si rimanda alle fasi progettuali degli interventi programmati che eventualmente interferiscono con le infrastrutture della rete gas.**

---

## 2. GAIA SPA servizi idrici

Prot. N. 7353 del 09/05/2019 - parere contributo di competenza

---

.... Sentito l'Ufficio Acquedotto - Servizi alla Utenza, Fognatura-Depurazione;

Rilevato che lo strumento urbanistico in oggetto, programma degli interventi edilizi sul territorio, numericamente o di consistenza inferiore, rispetto ai precedenti;

Visto il precedente parere espresso da questa società in data 05/07/2018 prot. 44094, con la presente rinnoviamo e confermiamo sia nei contenuti che nelle prescrizioni ....

---

**Si prende atto della conferma del parere favorevole già formulato in sede di adozione della variante.**

---

### **3. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**

Prot. N. 8578 del 30/05/2019 - contributo

---

*... Vista la documentazione tecnica della variante adottata, resa disponibile sul sito di codesto Comune, comprensiva del Rapporto Ambientale, e verificato quanto segue:*

- *Il R.A. ha verificato la coerenza della variante in oggetto con i contenuti dei suddetti Piani di Bacino, richiamando, ai fini della compatibilità della variante urbanistica con il P.A.I. del bacino del fiume Serchio, la necessità di produrre indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e approfondimenti su conoidi di deiezione, nonché di stralciare la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino;*
- *il R.A. nella valutazione degli effetti ha individuando, per alcune aree di trasformazioni oggetto di variante, "possibili criticità mitigabili" sulle risorse acqua e suolo, senza però specificare a priori le possibili misure di mitigazioni attuabili (cfr. R.A., Par. 7 "Le aree oggetto della Variante di RU");*
- *la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano non è stata stralciata secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino, e per tale previsione (area 4 della UTOE 12) il R.A. ha valutato delle criticità certe sulle risorse acqua e suolo "mitigabili con misure e interventi specifici", senza però specificare le relative misure di mitigazioni da porre in opera (cfr. R.A., pag 221);*
- *Il R.A. segnala alcune criticità legate al fabbisogno idropotabile, che "potrebbero essere colmate dalle ricerche idriche specifiche da condursi nell'area di Valdottavo, con possibilità di abbondante fornitura per tutto l'ambito comunale...", ed evidenzia che un'area identificata da Gaia spa come potenzialmente idonea all'installazione di nuovi campi pozzi è stata in realtà oggetto di nuova edificazione (cfr. R.A., "L'acqua e il fabbisogno idropotabile", pag. 139-140);*
- *La variante comunque "porta ad una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale. In particolare ... si rileva la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale ... Anche le modifiche apportate alle aree a destinazione produttiva comportano una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente." (cfr. R.A., Par. 7 cit.);*

*Verificato altresì che la variante non comporta modifiche alle pericolosità idrauliche e da frana di cui al succitato PAI;*

*Ciò premesso, per quanto di competenza e quale contributo al procedimento in oggetto, si segnala l'opportunità che nel R.A. siano condotti approfondimenti riguardo alle seguenti tematiche:*

- *le modalità di mitigazione per le aree di variante per le quali il R.A. ha riconosciuto "possibili criticità mitigabili" sulle risorse acqua e suolo;*
- *le modalità di mitigazione relativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;*

*Si ricorda inoltre che, prima della approvazione definitiva della variante:*

- *dovranno essere elaborate le indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e gli approfondimenti su conoidi di deiezione;*
- *ai fini della coerenza con il vigente PAI, venga stralciata la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano (UTOE 12).*

*Riguardo al suddetto PAI del fiume Serchio, si ricorda che, per le problematiche idrauliche, con Decreto del Segretario Generale n.39 del 12/06/2018 è stato adottato il Progetto di variante al PAI del bacino del Serchio denominato "Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni*

*del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" (pubblicato G.U. n. 142 del 21 giugno 2018), variante che ha avviato il percorso per il progressivo avvicinamento del PAI del Serchio al succitato Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, già efficace sul territorio regionale toscano.*

*Riguardo al medesimo PAI, si segnala inoltre che in data 27/12/2018 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato le misure di salvaguardia del "Progetto di Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – II Aggiornamento" ....*

---

**Al fine di rispondere al parere con prescrizioni dall'Autorità di bacino, gli elaborati della Variante di RU sono stati integrati con l'Allegato 5 "Integrazioni ed approfondimenti degli studi sul torrente Pedogna", costituito dai seguenti documenti:**

- **Relazioni:**
  - I. Studi idrologici e idraulici del Torrente Pedogna**
  - I-a. Allegati modellazione idrologico-idraulica**
- **Allegati:**
  - I.01 Corografia: reticolo di studio e sottobacini idrografici**
  - I.02 Planimetria di modellazione Torrente Pedogna**
  - I.03 Planimetria aree di esondazione Tr=30 e 200 anni Torrente Pedogna**
  - I.04 Planimetria velocità di esondazione Tr=200 anni Torrente Pedogna**
  - I.05 Planimetria altezze di esondazione Tr=200 anni Torrente Pedogna**
  - I.06 Planimetria magnitudo idraulica**
  - I.07 Pericolosità da PGRA**

Sono state integrate la "Relazione geologica di fattibilità" e l'Allegato 3 "Studio conoidi di deiezione".

**Relativamente a quanto evidenziato per la nuova area artigianale a Borgo a Mozzano (UTOE 12), nella Relazione del Responsabile del procedimento per l'adozione si esponeva:**

*"..In merito a questo ultimo punto, che evidenzia una incoerenza parziale della nuova previsione con il PAI ancora vigente, si deve evidenziare che questa fa riferimento ad uno strumento, che come evidenziato dalla stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle note sopra richiamate, non sarà più presente appena approvata definitivamente la "Variante generale del PAI Serchio" già adottata e appositamente predisposta per l'adeguamento al vigente PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Evidenziamo che a questo scopo è stato appositamente predisposto dal Geol. Florindo Granucci l'elaborato denominato "Verifica di conformità (integrazioni a seguito parere Autorità di Bacino)" ed è stata inserita una specifica normativa all'art. 88 comma 7bis delle Disposizioni Normative con la quale si prevede la coerenza con le norme già adottate e che a breve entreranno in vigore con l'approvazione definitiva della variante al PAI"*

**Inoltre, in risposta a quanto richiesto dal settore regionale del Genio Civile di Lucca a seguito del controllo ai sensi del Regolamento Regionale 53R/2011, è stato ulteriormente integrato il comma 7 bis dell' Art. 88 delle Disposizioni Normative.**

**Sempre in merito alla previsione dell'UTOE 12 Borgo a Mozzano (area ACn A), che come esposto nel Rapporto Ambientale al punto 7, "...incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici...", tali misure sono specificatamente state individuate nelle Disposizioni Normative, al comma 7 bis dell'Art. 88.**

**Nel sistema normativo di RU l'art. 93 individua disposizioni specifiche relativamente alla qualità degli insediamenti. Le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate, come si rileva**

**dal punto 5 della Relazione della Variante – Adozione e dal punto 3 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.**

**La Variante comporta una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) comportando una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

**Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state ridotte rispetto all'Adozione, relativamente agli interventi a carattere residenziale, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.**

**Relativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile si rimanda al parere positivo di GAIA servizi idrici Protocollo n. 007353/2019 del 09/05/2019.**

---

#### **4. REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio**

Prot. N. 9738 del 17/06/2019 - contributo/osservazione

---

*..... Il contributo/osservazione regionale in fase di adozione della variante al Regolamento Urbanistico, che evidenzia alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.P.- P.P.R. approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa. La 5a Variante al R.U. adottata con D.C.C. n.8 del 15/03/2019 propone numerosi interventi diffusi su quasi tutte le UTOE del Comune di Borgo a Mozzano, tra i quali la riproposizione di alcune previsioni del R.U. vigente, scadute in seguito al superamento del quinquennio di operatività dello strumento operativo oltre ad una revisione delle Norme Tecniche di Attuazione. Dalla lettura dei documenti e del materiale si evince che il perimetro del territorio urbanizzato individuato nella presente variante, è quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro già individuato nelle tavole grafiche del Piano Strutturale Intercomunale, con la metodologia descritta dall'art.4 commi 3 e 4 della L.R. 65/2014, attualmente in corso di verifica nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'art.20 del PIT/PPR. Il contributo ricorda che in seguito all'adozione da parte del Comune di Borgo a Mozzano del PSI della Media Valle del Serchio, per effetto delle salvaguardie dello strumento urbanistico, il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSI con i criteri dell'art. 4 della L.R 65/2014 prevale sul territorio urbanizzato individuato nel P.S. vigente con i criteri dell'art. 224. Il contributo rileva che dall'analisi dei documenti e del materiale inviato la variante in oggetto "non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale" ad esclusione di un'area di rispetto da definire per l'osservatorio astronomico esistente, ed inoltre non prevede interventi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Ricorda inoltre come già evidenziato nel contributo inviato in data 28/02/2017 in fase di avvio del procedimento, la variante al R.U. in oggetto, per le caratteristiche intrinseche, per l'ampia rivisitazione delle norme e per la procedura di VAS eseguita fino alla redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, si connota più come variante generale di aggiornamento/proroga del R.U. vigente e quindi Piano Operativo, piuttosto che come variante ordinaria di tipo puntuale dagli effetti limitati in attesa della redazione del Piano Operativo.*

*Il contributo prende atto che l'Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n.8 del 15/03/2019, ha adottato una variante ordinaria al R.U. di carattere non generale.*

*Tale scelta, ai sensi dell'art.94 co.2 quater, della L.R. 65/2014, comporterà le limitazioni di cui al comma 2 ter (divieto degli interventi edilizi di cui all'art. 134 co. I, lettere a), b), b bis), f) ed I), a partire dalla data di eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano Strutturale Intercomunale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del Piano Operativo.*

*Per le tutte le previsioni, sia pubbliche che private, riproposte nella presente variante, il contributo ricorda che qualora il perimetro del territorio urbanizzato dovesse essere modificato a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, fermo restando l'esclusione per legge delle nuove edificazioni residenziali al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, per tutte le aree a carattere non residenziale che dovessero risultare all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, ai fini della verifica di conformità al PIT, dovrà essere attivata la conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25 della L.R. 65/2014.*

---

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

**Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche nella fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state ridotte rispetto all'Adozione relativamente agli interventi a carattere residenziale, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.**

**Inoltre relativamente all'area a carattere produttivo, area ACn A nell'UTOE 17 - Pastino, ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle Disposizioni Normative al comma 8 dell'Art. 88 sono individuate disposizioni specifiche.**

---

*... Per le previsioni riproposte nella presente variante ed elencate nella relazione di variante, il contributo prende atto che le previsioni relative alle UTOE n.16 di Diecimo, n.17 di Pastino, n.23 di Socciglia e n.25 di Anchiano, già stralciate dalla variante al R.U. del 2014, sono state rivalutate con le modifiche attuate nelle disposizioni normative a seguito delle integrazioni richieste dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.*

*In ordine alle previsioni analizzate in particolare il contributo evidenzia quanto segue:*

*1. UTOE n. 5 - Gioviano: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b)*

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area sono stati integrate le Disposizioni normative agli artt. 61, 91.**

---

*2. UTOE n. 4 - Piano di Gioviano: Una delle due previsioni residenziali necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co.1 lett c del Codice).*

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.**

---

3. UTOE n. 6 - Piano della Rocca: le due previsioni residenziali necessitano di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.**

---

4. UTOE n.7 - Rocca: la previsione residenziale proposta necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3**

---

5. UTOE n. 11 - Tombeto: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b).

---

**A seguito degli esiti della conferenza paesaggistica è stata eliminata l'area a carattere residenziale in quanto esterna al territorio urbanizzato (Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; tav.7).**

---

6. UTOE n. 13 - Corsagna: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto non vi sono aree edificate.

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.**

---

7. UTOE n .25 - Anchiano: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione.

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.**

---

8. UTOE n. 16 - Diecimo: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione.

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3, riducendo, accogliendo un'osservazione l'area e il dimensionamento.**

---

9. UTOE n.20 - Valdottavo: la previsione a destinazione residenziale necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.**

---

#### Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Il contributo evidenzia che con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana.

---

**Nella Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.**

---

#### **5. REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole**

Prot. N. 9738 del 17/06/2019 - contributo tecnico

---

.... In riferimento all'adozione della 5 variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano (LU) con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, si comunica che sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non si rilevano elementi da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.

---

**Si prende atto dell'assenza di elementi rilevati da segnalare.**

---

## **6. REGIONE TOSCANA Direzione “ Ambiente ed Energia” Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”**

Prot. N. 9738 del 17/06/2019 - contributo di settore

---

*.....si riportano i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014.*

### COMPONENTE ATMOSFERA

*La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).*

*Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terne, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.*

*I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.*

*Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.*

*Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV “Norme Tecniche di attuazione” del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo “Indirizzi per gli strumenti delle pianificazione territoriale ed urbanistica” è specificato:*

- 1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione. In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti; Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;  
Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.*
  - 2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della L.R. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).  
Si ricorda che:*
    - In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della L.R.9/2010;*
    - Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.*
-

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Atmosfera” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell’adozione del PSI dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell’ambito della conferenza paesaggistica, anche nella fase successiva alle modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all’Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.**

**Nel Rapporto Ambientale rispetto al “Sistema Aria” vengono riportati degli estratti del Piano di Azione Comunale (PAC) per la tutela della qualità dell’aria ambiente relativamente all’area di superamento “Media Valle del Serchio” tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 28.06.2016.**

**Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella “Valutazione della scelte di Variante” rispetto al “Sistema Aria” *“Relativamente alla qualità dell’aria considerati gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU, non definendo incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e un sostanziale mantenimento delle aree produttive esistenti, questi non possono comportare modifiche significative ai flussi di traffico generati. La risoluzione dei problemi relativi all’immissione della strada provinciale per Pescaglia con la viabilità di fondovalle, il miglioramento dell’immissione tra la viabilità del Brennero e l’abitato di Anchiano (interventi previsti nella presente Variante), e il potenziamento delle piste ciclabili sono interventi che, con le misure e le misure contingibili predisposte nel Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019, porteranno a un miglioramento ed in parte alla riduzione del traffico veicolare e di conseguenza un miglioramento della qualità dell’aria.”***

---

#### COMPONENTE ENERGIA

*...Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:*

- *costi ambientali ed economici crescenti per l’energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target: al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990); al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014); al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014).*

*Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore energetico.*

*Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia, Dir. 2012/27/UE sull’efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE*

(che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più significativi:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018).

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi si dividono in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile;
- b) )meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Vengono dettagliati alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari; o alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori). Alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Il contributo ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

- a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Il contributo ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.Lgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta

di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di  $SUL > 1000mq$  soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs. dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo).

Il contributo ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs. 28/2011).

Il contributo ricorda che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine  $PM_{10}$ ;

b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia. Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili  $< 1000mq$ . L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.Lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

*Il contributo da di seguito alcune indicazioni in merito:*

- *La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).*
- *Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.*
- *Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.*
- *Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.*
- *Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.*
- *Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.*
- *Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT-piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).*

---

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Energia” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche nella fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Nel Rapporto Ambientale rispetto al “Sistema Energia” vengono analizzate le caratteristiche del sistema per il comune di Borgo a Mozzano.**

**Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella “Valutazione della scelte di Variante” rispetto al “Sistema Energia” “La Variante fa propri gli obiettivi del PAER. Relativamente al sistema energia, considerati gli obiettivi, le scelte, la dimensione e la localizzazione degli interventi della Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale ma**

***altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e non prevede modifiche relativamente al settore produttivo, e gli interventi che alcune attività del settore cartario stanno realizzando e/o predisponendo per la riduzione dei consumi, si può ipotizzare una stazionarietà/riduzione dei consumi a livello comunale.”***

---

### COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, il contributo fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.

---

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Rumore” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

**Si specifica che il Comune di Borgo a Mozzano si è dotato della Classificazione Acustica del Territorio approvato con delibera di CC n. 90 del 28/12/2005.**

---

### COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

#### • Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa. Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti

*all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.*

*Il contributo esprime che è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.*

• *Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione*  
*La L.R. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)*

*Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 65/2014.*

• *Radioattività ambientale – RADON*

*La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.*

*La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.*

*Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.*

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Radiazioni non ionizzanti e iodizzanti” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

**Nella cartografia di RU sono individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti, fasce individuate sulla base delle indicazioni degli Enti gestori, inoltre si deve rilevare che il comune di Borgo a Mozzano non rientra nell’ elenco della Regione Toscana (DGR 1019/2012) con cui è stato individuato l’ insieme di comuni a maggior rischio radon.**

### COMPONENTE RIFIUTI

*Con riferimento alla componente rifiuti il contributo fa presente che: con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici; per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Borgo a Mozzano ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Costa; il piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Costa è stato approvato con Delibera n. 11 del 06.07.2015.*

*Il contributo ricorda che: gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del piano straordinario suddetto; come previsto dall’art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell’ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.*

*Il contributo ricorda altresì che: nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall’art. 13 della l.r. 25/98; la Regione Toscana, come previsto dall’art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON); dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Borgo a Mozzano sono segnalate alcune aree di seguito riassunte:*

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Discarica di Pianizza Socciglia Pianizza di Socciglia	PRB 384/99-breve	ATTIVO
Discarica Comunale "La Macchia" (Doppia Denominazione PRB384/99: cancellato LU024) - La Macchia	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Cartiera Francesconi Dezza Bassa	PRB 384/99-medio	CHIUSO
Cartiera Francesconi- Particella 624 (Discarica di pulp non di proprietà Cartamercato)	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Distributore Q8 Kuwait PV n. 4315 Loc. Chifenti	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Schott Italvetro Via Brennero, loc. Anchiano	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Nuova Cartiera Santa Apollonia Srl Loc. Casone, 2- Piano di Gioviano	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Nuova Cartiera Santa Apollonia Srl loc. SoccigliaVia del Brennero, 13-loc. Socciglia	DLgs 152/06 Art.245	ATTIVO
Calcarta S.R.L. Via Pizzorna, 551/A - Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Calcarta S.R.L. - Sversamento vasca Torrente Pizzorna Via Pizzorna 551/A - Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO

Calcarta - Sversamento Torrente Pizzorna Via Pizzorna N. 551/A Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Imbalpaper SpA Via P.le Ludovica, loc. Valdottavo	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
ex Cartiera della Basilica, proprietà Soc. Erre Srl in liquidazione loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO

La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

**Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema rifiuti” sono analizzate le problematiche del comune; si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella “Valutazione della scelte di Variante” rispetto al “Sistema rifiuti” ”Considerati i dati riportati, gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, questi non possono comportare modifiche significative in quanto l'intera organizzazione dell'insediamento urbano è tesa al miglioramento del sistema di raccolta, come già dimostrato dai dati degli ultimi anni del comune.”**

**Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema suolo” sono riportati i siti da bonificare che come risulta dal QP non sono oggetto della Variante di RU.**

#### COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Borgo a Mozzano è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012 ).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

- I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
  - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
  - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
  - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
  - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
  - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Il contributo ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

---

**Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema acqua” sono analizzate le problematiche del comune, relativamente a “l’acqua e il fabbisogno idropotabile” e a “la rete fognaria e gli impianti di depurazione”**

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Risorse idriche” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

---

## **7. REGIONE TOSCANA Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” Settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente”**

Prot. N. 9738 del 17/06/2019 - contributo di settore

*Il contributo relativamente a quanto attiene alla materia forestale richiamata nelle norme della variante che nella VAS segnala quanto segue:*

1. è opportuno che le definizioni utilizzate inerenti il bosco (compresi sinonimi) o le aree assimilate siano quelle previste all'art. 3 della L.R. 39/2000 e smi, altre dizioni possono risultare non completamente esaustive o dare adito ad interpretazioni
2. la coltivazione del castagneto da frutto è disciplinata dal regolamento forestale (Dprg 48/R/2003, art 52) e in tale senso occorre richiamare tale disposizione se si parla di coltivazione del castagneto
3. il riferimento alla ‘gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall’attività silvana derivino situazioni di dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico’ non è corretto. Si ricorda in tal senso che la normativa specifica di settore (L.R. 39/00 e Dprg 48/R/2003) disciplina la gestione attiva e gli interventi selvicolturali nei soprassuoli boschivi incardinandosi nei principi della gestione forestale

sostenibile (Resolution H1, Helsinki 1993 e atti seguenti). Per far sì che non si verifichino situazioni di dissesto invece occorre incentivare la gestione e incrementare il controllo sul territorio.

4. in relazione all'antincendio boschivo il contributo raccomanda di utilizzare sia per quanto concerne le opere AIB (viabilità, invasi) sia per i punti di approvvigionamento idrico la terminologia riportata nel Piano AIB 2019/2021 (art 74 L.R. 39/00). Il suddetto Piano riporta altresì i criteri per la realizzazione e la manutenzione di dette opere.

---

**Come esposto nella Relazione della Variante – Adozione e nella Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni, la Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato**

---

## **8. REGIONE TOSCANA Direzione “Urbanistica e Politiche Abitative” Settore “Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio”**

Prot. N. 10077 del 20/06/2019 - contributo

---

... La proposta di variante in oggetto è stata adottata con DCC n. 8 del 15/03/2019, prende in esame le previsioni decadute ed è finalizzata al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo e all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, attraverso l'articolazione dei seguenti contenuti generali:

-,riduzione di consumo di suolo relativamente agli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale, a fronte delle previsioni contenute nel R.U. vigente e ad oggi decadute (28 aree a destinazione residenziale, pari a un totale di 61 alloggi);

- individuazione del perimetro del territorio urbanizzato come “quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro del territorio urbanizzato di PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, così come riportato nella cartografia della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio e con le successive modifiche a questo perimetro apportate negli elaborati del PSI depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio”;

nella relazione di piano si legge inoltre che “La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato”

In relazione al PIT-PPR si premette che per il PSI della Media Valle del Serchio è attualmente in corso la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina Generale del PIT-PPR, la cui prima seduta si è conclusa in data 08/05/2019 e i cui lavori sono stati riportati nel verbale trasmesso con nota prot. n° 0191394 del 09/05/2019. Le conclusioni dei lavori sono state di sospensione della Conferenza “al fine di effettuare gli approfondimenti relativi alla perimetrazione del TU e ai Beni Paesaggistici ex Galasso” ...

---

**La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.**

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere**

**residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze con il sistema paesaggistico, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

---

*Il Comune di Borgo a Mozzano fa parte dell'Ambito 4 Lucchesia e le aree interessate dalle previsioni di espansione ricadono in alcuni casi all'interno del perimetro di Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004 e più precisamente:*

Piano di Gioviano - art. 142 lett. b), c) e g)

- ridefinizione aree a destinazione residenziali in aree a carattere produttivo - lett. b)
  - eliminazione area a carattere commerciale
  - ridefinizione aree residenziali ER - lett. b), c)
  - ridefinizione di aree a verde pubblico – lett. b), c)
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative agli artt. 83; 88; 89; 98.**

---

Gioviano - art. 142 lett. g)

- riduzione area a destinazione pubblico - lett. g)
  - ridefinizione area a destinazione turistica ricettiva
  - conferma area destinazione residenziale ER
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 61, 91, 99,100.**

---

Piano della Rocca - art. 142 lett. c) e g)

- riduzione area a destinazione pubblico
  - eliminazione di due aree a destinazione residenziale ER
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - lett. c)
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.**

---

Rocca - art. 142 lett. g)

- ridefinizione area a destinazione residenziale ER – lett. g)
  - ridefinizione area a carattere produttivo – lett. g)
  - ridefinizione aree a verde pubblico
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 98.**

---

Chifenti I – art. 136 DM 130-1955a, art. 142 lett. c) e g)

- riduzione area a destinazione pubblico (ampliamento cimitero)
  - ridefinizione aree a parcheggio e verde pubblico - DM 130-1955a, lett. c)
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale - DM 130-1955a, lett. c)
  - ridefinizione area a verde pubblico in sostituzione con porzione di verde privato - DM 130-1955a, lett. c)
-

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt.60, 61, 98.**

---

Cerreto - art. 142 lett. c)

- ridefinizione aree a parcheggio – lett. g)
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale ampliamento R
  - eliminazione di espansione destinazione residenziale ER
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative all' art.96.**

---

Borgo a Mozzano - art. 142 lett. c) e g)

- eliminazione area a parcheggio
  - eliminazione area a destinazione residenziale ER
  - ridefinizione aree a destinazione pubblico (verde pubblico, verde pubblico, parcheggi, attrezzature scolastiche) – lett. g)
  - individuazione area a carattere produttivo – lett. g)
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt.60, 61, 96, 88, 98, 99, 100.**

---

Corsagna - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c)

- eliminazione area a destinazione residenziale ER
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - DM 190-1955
  - ampliamento di zona a destinazione residenziale R - DM 190-1955
  - ridefinizione aree a parcheggio
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.**

---

Socciglia - art. 142 lett. c) e g)

- ridefinizione aree a destinazione residenziale R in riduzione - lett. c)
  - ridefinizione aree a destinazione pubblico
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 99, 100.**

---

Anchiano - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c) e g)

- eliminazione area a destinazione residenziale ER
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in riduzione – lett. c)
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale R – lett. c)
  - ridefinizione aree a parcheggio
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.**

---

Pastino - art. 142 lett. c) e g)

- ridefinizione in riduzione aree a carattere produttivo
  - ridefinizione aree di rispetto stradale
  - ridefinizione tratti di viabilità pubblica
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 88, 94.**

---

*Valdottavo - art. 142 lett. c) e g)*

- eliminazione aree a destinazione residenziale ER
  - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in diminuzione - lett. c)
  - ridefinizione aree a destinazione pubblico - lett. c)
- 

**Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.**

---

*Non si rilevano profili di contrasto con la disciplina d'uso della scheda d'Ambito 4 Lucchesia, con la Disciplina dei Beni di cui all'Elaborato 8B e all'Elaborato 3B sez4 del PIT-PPR, tuttavia, dato che le previsioni sopra elencate riguardano aree interessate da vincoli ai sensi degli artt. 136 e 142 del codice, sarebbe opportuno predisporre specifiche schede norma che normino gli interventi in relazione alla specifica Disciplina disposta dai seguenti elaborati del PIT-PPR: schede di vincolo di cui all'Elaborato 3B - Disciplina dei Beni, sez 4 Sezione 4, Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso, DM 130-1955a, DM 190-1955; Elaborato 8B, artt. 7, 8 e 12*

---

**Al fine di rispondere a quanto specificato sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative.**

---

## **9. REGIONE TOSCANA Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Tutela della Natura ed del Mare"**

Prot. N. 10077 del 20/06/2019 - contributo tecnico

---

*... si comunica che il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" e s.m.i."*

*Il territorio del Comune di Borgo a Mozzano non è interessato dalla presenza di aree protette o siti della rete Natura 2000, ad eccezione di una porzione settentrionale ricadente nelle aree contigue del Parco regionale delle Alpi Apuane.*

*Il contributo da atto che la Variante al R.U.:*

*- risulta conforme al Piano Strutturale comunale vigente e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, definisce interventi puntuali tesi al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo, all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme.*

- non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di alcune puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico.

- non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale, fuori dalle UTOE del Piano Strutturale vigente e del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Il contributo considerato che: i principali obiettivi di sostenibilità della Variante riprendono e integrano, anche sulla base di modifiche alla strumentazione settoriale a livello sovracomunale e comunale, quelli già definiti dalla Variante al PS 2014 e trovano riscontro specifico nell'ambito del sistema normativo in relazione ai seguenti aspetti: Salvaguardia ecosistemi umidi, Salvaguardia aree boscate, Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale, Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica, Ripristino dell'assetto fluviale naturale, Tutela e implementazione della biodiversità; le norme del R.U. vigente, confermate dalla Variante in oggetto, individuano azioni volte alla conservazione delle peculiarità ambientali del territorio, delle essenze arboree e dei caratteri vegetazionali significativi presenti nel territorio comunale, quali i castagneti da frutto, da individuare e rimettere a coltura, gli alberi di interesse monumentale isolati o in filari, le siepi e le macchie di arbusti che connotano il paesaggio collegando le zone agricole e costituendo corridoi ecologici a favore della conservazione della fauna esistente. In questa ottica si inserisce anche la previsione delle aree da destinare al parco fluviale del Serchio, al fine di valorizzare l'ambiente a prevalente carattere di naturalità, realizzare un migliore rapporto ambientale tra centri abitati e le aree di pertinenza dei corsi d'acqua e implementare aree per il tempo libero e lo sport a servizio della collettività.

Il contributo ritiene che in relazione alla disciplina di cui all'art. 36 "Disposizioni relative alle alberature", sia auspicabile che le corrette indicazioni disciplinari (in particolare ai commi 4 e 5) che risultano eliminate nella Variante siano effettivamente mantenute a livello di specifica regolamentazione di settore, o di Regolamento edilizio come peraltro indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Si evidenzia inoltre che al cap. 8 del Rapporto Ambientale (Sintesi non tecnica), si riferisce che le scelte della Variante al R.U. non interferiscono sul sistema ambientale; in particolare, la tipologia e la dimensione degli interventi non comportano modifiche in termini di sostenibilità rispetto alla risorsa acqua e sono coerenti con gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Serchio, del Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), in analogia a quanto verificato riguardo al sistema di gestione degli impianti di depurazione e fognari. Nel merito, si osserva che la tabella riassuntiva delle possibili interferenze, riportata nel Rapporto Ambientale, non indica le interferenze specifiche sulla componente ecosistemica né risultano evidenziate per le singole UTOE, gli eventuali impatti degli interventi previsti con gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica, come individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico e richiamata all'art. 75 della l.r. 30/2015 "Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico". Tali aree, insieme agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

---

**La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizza territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.**

**La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze sulla componente eco sistemica, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.**

**Relativamente all' art. 36 “Disposizioni relative alle alberature”, le indicazioni disciplinari sono rimandate all'Regolamento edilizio come indicato al comma 1 del medesimo articolo.**

---

**10. Ministero per i Beni e le Attività Culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA**

Prot. N. 13656 del 07/08/2019 - considerazioni

---

*... presa visione degli elaborati, comunica che allo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, questo Ufficio non ravvisa elementi per l'emissione di parere, che pertanto verrà espresso di volta in volta sui singoli progetti presentati.*

*Per quanto attiene alla Tutela Archeologica, considerato che il sedime di questo comprensorio conserva in più aree testimonianze preistoriche e storiche, il documento rileva che evidenze di interesse archeologico potrebbero essere intercettate da lavori, qualora pianificati senza un adeguato grado di cognizione; d'altro canto, le stesse evidenze potrebbero costituire un ulteriore elemento di autoconsapevolezza e di valorizzazione tanto per le comunità locali quanto per i visitatori.*

*Il documento suggerisce pertanto di implementare la documentazione del Regolamento Urbanistico con una Carta del Rischio Archeologico, che, ove adeguatamente redatta e aggiornata, potrà essere richiamata in sede di procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 25 del D.L.gs 50/2016 in luogo del Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico....*

---


**La Variante al Regolamento Urbanistico ha carattere puntale e non interviene pertanto nella struttura generale del quadro conoscitivo di riferimento del Regolamento Urbanistico, all'interno del quale dovrebbe trovare allocazione la Carta del Rischio Archeologico avente anche le finalità suggerite con il proprio contributo dalla competente Soprintendenza Archeologica. Si ritiene pertanto opportuno rinviare la redazione di tale elaborato alla successiva fase di elaborazione del nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.) per la formazione del quale, in attuazione di quanto già disposto dal Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione, potranno essere redatti specifici studi di approfondimento e valutazione dei siti di potenziale ritrovamento archeologico in conformità al contributo e alle indicazioni resi dalla competente Soprintendenza Archeologica proprio nell'ambito di formazione di tale strumento di pianificazione...”.**


---


Osservazioni pervenute dai cittadini					
N. ord	Prot	Data	Nominativo	Località	Oggetto
1	6753	30/04/19	Del Mugnaio Sveva	diecimo	richiede la modifica della destinazione VPR del terreno di proprietà in zona assibilabile all'agricola
2	6976	03/05/19	Pieri Renato comproprietario con coniuge	anchiano	richiede che le porzioni dei terreni destinate a zona R2 siano modificati in zona a verde privato
3	7153	07/05/19	Enrico Simonelli comproprietario	diecimo	richiede che il terreno destinato a zona ER2 - 7 sia modificato in zona agricola
4	7470	10/05/19	Pieri Roberta comproprietaria	anchiano	richiede che le porzioni dei terreni destinate a zona R2 siano modificati in zona a verde privato
5	7871	17/05/19	Girolami Maria Grazia	diecimo	richiede anche per tutta l'area della particella di proprietà la destinazione a zona residenziale R2
6	7963	20/05/19	Luciani Rosi Maria	diecimo	richiede la possibilità di costruire con intervento diretto inserendo le proprietà in zona R2
7	8161	22/05/18	Catarsi Antonio comproprietario	cerreto	segnala che la previsione di parcheggio non vada a pregiudicare la possibilità di edificare nella parte rimanente del terreno di proprietà
8	8328	24/05/19	Paganelli Sauro proprietario parte e legale rapp. PAGANELLI SAURO & AMIDEI MARIO snc	borgo a mozzano	richiede di modificare il contenuto dell'art. 45 comma 7, svincolando i due interventi previsti nella zona ARU 8a
9	8329	24/05/19	Paganelli Sauro legale rapp. SAPA srl	borgo a mozzano	richiede di modificare il contenuto dell'art. 45 comma 7, svincolando i due interventi previsti nella zona ARU 8b
10	8666	31/05/19	Meconi Vera	domazzano	richiede che i terreni già modificati in zona VPR siano invece destinati a zona Agricola
11	8671	31/05/19	Sartini Danilo e Sartini Riccardo Maurizio	piano di gioviano	chiede di ripristinare la destinazione edificabile produttiva precedente alla variante adottata
12	8674	31/05/19	Massei Nicola Silvestri Rosanna Venturi Narciso	dezza alta	chiede che sia ripristinata la destinazione in zona R2 delle aree indicate R1 nella tavola 12, pensando che si sia trattato di un errore grafico
13	8816	04/06/19	Mori Alberto comproprietario	piano della rocca	chiede di rimuovere la previsione della strada di penetrazione a sud del Solco della Cavallina


N. ord	Prot	Data	Nominativo	Località	Oggetto
14	8817	04/06/19	Dinelli Fernanda comproprietaria	piano della rocca	chiede di rimuovere la previsione della strada di penetrazione a sud del Solco della Cavallina
15	8836	04/06/19	Pierini Carlo	diecimo	richiede di modificare la destinazione di zona ER2 in zona agricola
16	8917	04/06/19	Porta Anna Maria per conto dei comproprietari	piano della rocca	chiede di rimuovere la previsione della strada di penetrazione a sud del Solco della Cavallina
17	8951	05/06/19	Dinelli Anna Maria	piano della rocca	chiede di rimuovere la previsione della strada di penetrazione a sud del Solco della Cavallina
18	9027	06/06/19	Graziani Marzia	capoluogo	richiede di rimuovere la previsioni di parcheggio pubblico considerato che il vincolo di esproprio c'è da 11 anni
19	9039	06/06/19	Luvisi Alberto comproprietario	pastino	richiede di modificare la destinazione di zona produttiva Acn in zona agricola
20	9049	06/06/19	Luvisi Pierluigi	diecimo	richiede la possibilità di costruire con intervento diretto inserendo le proprietà in zona R2
21	9082	06/06/19	Serafini Luciano e Barsotti Mary Lida	valdottavo	richiede di modificare la destinazione di zona R2 in zona agricola
22	9131	07/06/19	Lotti Carlo e Tofani Liana	socciglia	richiede che le modifiche apportate sui terreni con la variante adottata, siano adeguate seguendo i confini catastali delle proprietà
23	9142	07/06/19	Massei Monica	borgo a mozzano	richiede di ripristinare la destinazione ad ARU precedente all'accordo di cessione sottoscritto
24	9144	07/06/19	Santini Maria Grazia	san donato	richiede di modificare la destinazione della porzione di zona R2 in zona agricola
25	9149	07/06/19	Totii Giuseppe	piano di gioviano	chiede di ripristinare la destinazione edificabile produttiva precedente alla variante adottata
26	9152	07/06/19	Citti Giuliana enfiteuta	tombeto	richiede di inserire la particella in zona Verde privato art. 61 o comunque in zona dove si possa fare una piscina privata
27	9153	07/06/19	Ulqini Naile	chifenti	richiede di inserire la particella in zona Verde privato art. 61 o comunque in zona dove si possa fare una piscina privata
28	9158	07/06/19	SOFFASS SPA	valdottavo	richiede di inserire le particelle in "Aree Industriali Esistenti" ed evidenzia una incongruenza tra tavole grafiche e NTA art 112


N. ord	Prot	Data	Nominativo	Località	Oggetto
29	9159	07/06/19	Palmeirni Giuliano	valdottavo	richiede di inserire la particella agricola in zona a destinazione residenziale R2
30	9160	07/06/19	Palmerini Giovanni sas	diecimo	richiede la cancellazione del simbolo relativo agli edifici soggetti a demolizione per consentire di continuare l'uso di fabbricato artigianale dell'immobile esistente
31	9176	07/06/19	Donati Guglielmo	piano di gioviano	richiede ampliamento della zona ACn lettera B, già oggetto di variante adottata
32	9222	10/06/19	Francesconi Bianca Maria	tombeto	richiedere di rimuovere la previsione edificatoria a destinazione R2
33	9225	10/06/19	Battaglia Carla legale rapp. Vando Battaglia Costruzioni srl	piano di gioviano	richiede che la zona CDn lettera C, già oggetto di variante adottata sia ampliata fino al limite indicato nell'elaborato cartografico allegato
<b>Osservazioni pervenute oltre il termine dei 60 giorni dalla data di pubblicazione</b>					
34	9653	14/06/19	Pieri Roberta comproprietaria	anchiano	ad integrazione di quella già presentata 10/05/2019 chiede di togliere la zona residenziale anche nella parte rimanente delle particelle di proprietà
35	10495	26/06/19	Bachini Milena	tempagnano	richiede che le porzioni dei terreni con destinazione R2 siano variati a destinazione agricola
36	11921	16/07/19	Giampaoli Graziella Mari Rose	cerreto	precisazione della perimetrazione fatta per l'inserimento di un'area R2, con allineamento alle effettive particelle catastali
<b>Osservazioni inerenti il procedimento di apposizione del vincolo espropriativo</b>					
01_ OP	9316	11/06/19	Meconi Adriana	domazzano	richiesta eliminazione previsione ampliamento viabilità pubblica ed eliminazione previsione destinazione residenziale su area di proprietà particella 525 fg 41
02_ OP	9317	11/06/19	Mariani Salvatore per conto anche degli altri proprietari interessati dall'area a verde pubblico	borgo a mozzano	richiesta estensione previsione area a verde pubblico all'intera superficie delle aree di proprietà


<b>Osservazione n. 1</b>	Prot. 6753	30/04/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 935 del foglio 27 osserva in merito alla destinazione attribuita, in parte a viabilità di progetto ed in parte a verde privato chiedendo la modifica della destinazione della parte a verde privato in zona assibilabile all'agricola. La motivazione addotta è essenzialmente legata alla possibilità di non versare il tributo dell'IMU, tenuto conto anche della carenza di elementi che possano attribuire un'edificabilità di fatto.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>L'area di osservazione è ricompresa all'interno di un ambito territoriale oggetto di tutela nel suo complesso per la limitrofa presenza della Pieve di Diecimo quale edificio di particolare pregio architettonico e testimoniale. La destinazione attribuita è finalizzata proprio a garantire il permanere del grado di tutela contro l'insediarsi di attività che potrebbero indurre fattori di disturbo. L'attribuzione della destinazione urbanistica non può in ogni caso derivare da valutazioni fatte a priori in ordine ai tributi sugli immobili.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 13	UTOE: 16 Diecimo		
Del Mugnaio Sveva			
			


<b>Osservazione n. 2</b>	Prot. 6976	03/05/2019	<p>Il comproprietario dei terreni identificati dalle particelle n. 628 e 629 del foglio 50 osserva in merito alla destinazione residenziale "R2" attribuita ad una porzione degli stessi. Si chiede che la destinazione sia variata a verde privato. La motivazione addotta è legata al fatto che detti terreni non presentano i requisiti dimensionali necessari per l'edificazione ed inoltre sono presenti problematiche di natura idrogeologica, con la presenza di acque sorgive, e di accesso all'are stessa.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>Essendo l'area interessata in posizione marginale rispetto al limite della zona residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alle porzioni oggetto di osservazione la destinazione agricola già presente ad est.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 10	UTOE: 25 Anchiano		
Pieri Renato comproprietario con coniuge			
			


<b>Osservazione n. 3</b>	Prot. 7153	07/05/2019	Il comproprietario del terreno identificato dalla particella n. 1243 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione attribuita ad aree di nuova edificazione ER2 n. 7, soggetta a progetto d'area chiedendo che la stessa sia variata in area ad intervento edilizio diretto oppure in alternativa in area agricola. La motivazione addotta è connessa alla difficoltà incontrata negli anni per la presentazione di un progetto d'area con gli altri proprietari del comparto.
Tavola 13	UTOE: 16 Decimo		
Enrico Simonelli comproprietario			<p><b>Risposta:</b>  <b>La particella d'interesse è compresa all'interno ed in posizione centrale del comparto di nuova edificazione posto in continuità con il sistema insediativo di Decimo. Tale condizione rende non possibile modificare la sua destinazione singolarmente rispetto a quella dell'intero comparto edificatorio.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>
			



<b>Osservazione n. 4</b>	Prot. 7470	10/05/2019	La comproprietaria dei terreni identificati dalle particelle n. 666 e 1042 del foglio 50 osserva in merito alla destinazione residenziale "R2" attribuita ad una porzione della 1042 ed all'intera 666. Si chiede che la destinazione sia variata a verde privato. La motivazione addotta è legata al fatto che detti terreni non presentano i requisiti dimensionali necessari per l'edificazione e sono comunque adiacenti all'area agricola.
Tavola 10	UTOE: 25 Anchiano		
Pieri Roberta comproprietaria			<p><b>Risposta:</b>  <b>Essendo le aree interessate in posizione marginale rispetto al limite della zona residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alle porzioni oggetto di osservazione la destinazione agricola già presente ad est delle stesse.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
			


<b>Osservazione n. 5</b>	Prot. 7871	17/05/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 1624 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione attribuita come area residenziale “R1” ad una porzione del terreno chiedendo che sia variata tutta in “R2” come quella della rimanente porzione della stessa. La motivazione addotta è connessa al fatto che trattasi dello stesso terreno la cui superficie risulta tutta necessaria per la realizzazione della nuova edificazione secondo i parametri previsti dalle disposizioni normative. Fa presente inoltre che il fabbricato ivi esistente sarà demolito.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>L’area interessata dall’osservazione si presenta in stretta continuità con l’area residenziale di tipo “R2” presente ad est sullo stesso terreno. Tale circostanza rende possibile estendere tale tipo di destinazione a tutta la superficie della particella catastale n. 1624, come richiesto.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 13	UTOE: 16 Decimo		
Girolami Maria Grazia			
			


<b>Osservazione n. 6</b>	Prot. 7963	20/05/2019	<p>La proprietaria dei terreni identificati dalle particelle n. 952, 1632 e 1634 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione attribuita come aree di nuova edificazione ER2 n. 5, soggetta a progetto d’area, chiedendo che la stessa sia variata in residenziale “R2”, anche con l’eventuale riduzione del numero di u.i. previste. La motivazione addotta è connessa alla difficoltà incontrata negli anni per la presentazione di un progetto d’area che prevedeva la cessione di una notevole quantità di aree da destinarsi a parcheggio pubblico, già ridotta con la presente variante.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>Le particelle d’interesse sono comprese all’interno del comparto di nuova edificazione posto in continuità con il sistema insediativo di Decimo. Tale condizione rende non possibile modificare la sua destinazione singolarmente rispetto a quella dell’intero comparto edificatorio e con necessità di adottare e ripubblicare gli atti.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 13	UTOE: 16 Decimo		
Luciani Rosi Maria			
			


<b>Osservazione n. 7</b>	Prot. 8161	22/05/2019	<p>Il comproprietario del terreno identificato dalla particella n. 884 del foglio 19 osserva in merito alla destinazione a parcheggio pubblico di previsione attribuita a parte dello stesso chiedendo in particolare che la realizzazione del parcheggio non sia di pregiudizio per la parte rimanente della proprietà a destinazione residenziale “R2” ai fini dell’edificazione.</p>
Tavola 6	UTOE: 10 Cerreto		
Catarsi Antonio comproprietario			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>La dimensione dell’area destinata a parcheggio pubblico di previsione è stata determinata anche in funzione della superficie della particella n. 884 ed in maniera tale che l’area residua sia idonea per l’edificazione secondo i parametri previsti dalle disposizioni normative per l’area residenziale “R2”. Si ritiene quindi non pertinente la Variante in oggetto.</b></p>
			<b>NON PERTINENTE</b>


<b>Osservazione n. 8</b>	Prot. 8328	24/05/2019	<p>Il proprietario dell’area identificata dalle particelle n. 305, 310, 799, 979 e 1040 del foglio 20 con destinazione “aru” n. 8a chiede di modificare il contenuto dell’art. 45 comma 7 delle norme di detta area, svincolando i due interventi previsti nella zona “aru” 8a da quelli della 8b, più precisamente togliendo la dizione: "l’attivazione degli interventi del comparto 8b è subordinato alla conclusione delle opere di realizzazione degli interventi previsti nel comparto 8a".</p>
Tavola 7	UTOE: 12 Borgo a Mozzano		
Paganelli Sauro proprietario parte e legale rapp. PAGANELLI SAURO & AMIDEI MARIO snc			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>Preso atto di quanto previsto all’art. 45 c. 7 delle disposizioni normative e valutati gli aspetti coinvolti si ritiene di poter accogliere la richiesta modificando l’art. 45 c. 7 come proposto, ossia barrando la dizione : "l’attivazione degli interventi del comparto 8b è subordinato alla conclusione delle opere di realizzazione degli interventi previsti nel comparto 8a".</b></p>
			<b>ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 9</b>	Prot. 8329	24/05/2019	<p>Il proprietario dell'area identificata dalla particella n. 821 del foglio 20 con destinazione "aru" n. 8b chiede di modificare il contenuto dell'art. 45 comma 7 delle norme di detta area, svincolando i due interventi previsti nella zona "aru" 8b da quelli della 8a, più precisamente togliendo la dizione: "l'attivazione degli interventi del comparto 8b è subordinato alla conclusione delle opere di realizzazione degli interventi previsti nel comparto 8a".</p>
Tavola 7	UTOE: 12 Borgo a Mozzano		
Paganelli Sauro legale rapp. SAPA srl			<p><b>Risposta:</b>  <b>Preso atto di quanto previsto all'art. 45 c. 7 delle disposizioni normative e valutati gli aspetti coinvolti si ritiene di poter accogliere la richiesta modificando l'art. 45 c. 7 come proposto, ossia barrando la dizione : "l'attivazione degli interventi del comparto 8b è subordinato alla conclusione delle opere di realizzazione degli interventi previsti nel comparto 8a".</b></p>
			
<b>Osservazione n. 10</b>	Prot. 8666	31/05/2019	<p>La proprietaria dei terreni identificati dalle particelle n. 520 e 526 del foglio 41 osserva in merito alla destinazione a verde privato attribuita già in variazione della precedente destinazione residenziale "R2", chiedendo che la stessa sia variata in agricola. La motivazione addotta è legata al fatto che secondo la richiedente i terreni sono coltivati e ritengono non idonea la destinazione a verde privato.</p>
Tavola 18	UTOE: 22 Domazzano		
Meconi Vera			<p><b>Risposta:</b>  L'area d'interesse è situata dal punto di vista urbanistico all'interno del sistema insediativo residenziale. Tale condizione non consentirebbe di ritagliare in tale contesto aree che dal punto di vista dell'assetto urbanistico abbiano destinazione agricola. Tuttavia la nuova perimetrazione resa obbligatoria dalle prescrizioni dettate al Piano Strutturale Intercomunale in sede di conferenza paesaggistica regionale rende accoglibile la richiesta.</p>
			


<b>Osservazione n. 11</b>	Prot. 8671	31/05/2019	I proprietari dei terreni identificati dalle particelle n. 266, 269 e 765 del foglio 6 osservano in merito alla destinazione agricola attribuita in variazione alla precedente destinazione produttiva di nuova previsione “ACn” chiedendo che tale previsione sia riproposta. La motivazione addotta è legata al fatto che l’area è priva di vincoli e idonea per l’edificazione. Negli anni scorsi sono state per questo versate ingenti cifre al comune per l’IMU.
Tavola 3	UTOE: 4 Piano di Gioviano		
Sartini Danilo e Sartini Riccardo Maurizio			
			<p><b>Risposta:</b> L’area d’interesse ricade attualmente all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione. L’eventuale possibilità di destinare tale area ad uso produttivo dovrà essere valutata in sede di conferenza di copianificazione nell’ambito di una specifica variante puntuale.</p>
			<b>NON ACCOGLIBILE</b>

<b>Osservazione n. 12</b>	Prot. 8674	31/05/2019	I proprietari dei terreni identificati dalle particelle n. 1358 e 1588 del foglio 21 osservano in merito alla destinazione ad area residenziale di tipo “R1” attribuita in variazione alla precedente destinazione residenziale di tipo “R2”, chiedendo che sia ripristinata quest’ultima. Viene avanzata l’ipotesi che la variazione derivi da un mero errore e non da scelte di piano considerato che i proprietari stessi non hanno recentemente richiesto una variazione in tal senso.
Tavola 12	UTOE: 15 Dezza		
Massei Nicola Silvestri Rosanna Venturi Narciso			
			<p><b>Risposta:</b> A conferma dell’ipotesi avanzata dagli osservanti si prende atto dell’errore derivante probabilmente dalla conversione del sistema di elaborazione digitale della cartografia che ha reso necessario riscrivere tutta la simbologia delle tavole.</p>
			<b>ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 13</b>	Prot. 8816	04/06/2019	Il comproprietario del terreno identificato dalla particella n. 318 del foglio 14 osserva in merito alla destinazione a viabilità di nuova previsione attribuita chiedendo che la stessa previsione sia eliminata. La motivazione addotta è legata al fatto che con la variante sono state eliminate le previsioni di espansione in tale area e la realizzazione di tale viabilità non ritenuta più indispensabile comporterebbe costi eccessivi visto anche il necessario attraversamento del solco.
Tavola 4a	UTOE: 6 Piano della Rocca		
Mori Alberto comproprietario			<p><b>Risposta:</b>  <b>La variante in approvazione è di carattere puntuale e non ha tra i suoi obiettivi quello di rivisitare il sistema della mobilità che dovrebbe essere effettuato ad una scala di previsione più ampia.</b>  <b>Tuttavia l'amministrazione comunale ha espressamente avanzato la volontà attuale di non mantenere la previsione del tratto di viabilità oltre il solco.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
			

<b>Osservazione n. 14</b>	Prot. 8817	04/06/2019	La comproprietaria del terreno identificato dalla particella n. 318 del foglio 14 osserva in merito alla destinazione a viabilità di nuova previsione attribuita chiedendo che la stessa previsione sia eliminata. La motivazione addotta è legata al fatto che con la variante sono state eliminate le previsioni di espansione in tale area e la realizzazione di tale viabilità non ritenuta più indispensabile comporterebbe costi eccessivi visto anche il necessario attraversamento del solco.
Tavola 4a	UTOE: 6 Piano della Rocca		
Dinelli Fernanda comproprietaria			<p><b>Risposta:</b>  <b>La variante in approvazione è di carattere puntuale e non ha tra i suoi obiettivi quello di rivisitare il sistema della mobilità che dovrebbe essere effettuato ad una scala di previsione più ampia.</b>  <b>Tuttavia l'amministrazione comunale ha espressamente avanzato la volontà attuale di non mantenere la previsione del tratto di viabilità oltre il solco.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
			


<b>Osservazione n. 15</b>	Prot. 8836	04/06/2019	<p>Il proprietario del terreno identificato dalla particella n. 1637 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione ad aree di nuova edificazione ER2 n. 7, soggetta a progetto d'area attribuita a porzione del suddetto terreno chiedendo che la stessa sia variata in area agricola. La motivazione addotta è connessa alla difficoltà incontrata negli anni per la presentazione di un progetto d'area con gli altri proprietari del comparto.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>La particella d'interesse pur compresa all'interno del comparto di nuova edificazione posto in continuità con il sistema insediativo di Diecimo, si trova altresì al margine dello stesso. Tale condizione rende possibile ri-perimetrare il comparto escludendo l'area d'interesse. La nuova perimetrazione è inoltre resa obbligatoria dalle prescrizioni dettate al Piano Strutturale Intercomunale in sede di conferenza paesaggistica regionale.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 13	UTOE: 16 Diecimo		
Pierini Carlo			
			


<b>Osservazione n. 16</b>	Prot. 8917	04/06/2019	<p>La comproprietaria del terreno identificato dalla particella n. 304 del foglio 14 osserva in merito alla destinazione a viabilità di nuova previsione attribuita chiedendo che la stessa previsione sia eliminata. La motivazione addotta è legata al fatto che con la variante sono state eliminate le previsioni di espansione in tale area e la realizzazione di tale viabilità non ritenuta più indispensabile comporterebbe costi eccessivi visto anche il necessario attraversamento del solco.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>La variante in approvazione è di carattere puntuale e non ha tra i suoi obiettivi quello di rivisitare il sistema della mobilità che dovrebbe essere effettuato ad una scala di previsione più ampia. Tuttavia l'amministrazione comunale ha espressamente avanzato la volontà attuale di non mantenere la previsione del tratto di viabilità oltre il solco.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 4a	UTOE: 6 Piano della Rocca		
Porta Anna Maria per conto dei comproprietari			
			


<b>Osservazione n. 17</b>	Prot. 8951	05/06/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 319 del foglio 14 osserva in merito alla destinazione a viabilità di nuova previsione attribuita chiedendo che la stessa previsione sia eliminata. La motivazione addotta è legata al fatto che con la variante sono state eliminate le previsioni di espansione in tale area e la realizzazione di tale viabilità non ritenuta più indispensabile comporterebbe costi eccessivi visto anche il necessario attraversamento del solco.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>La variante in approvazione è di carattere puntuale e non ha tra i suoi obiettivi quello di rivisitare il sistema della mobilità che dovrebbe essere effettuato ad una scala di previsione più ampia.</b>  <b>Tuttavia l'amministrazione comunale ha espressamente avanzato la volontà attuale di non mantenere la previsione del tratto di viabilità oltre il solco.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 4a	UTOE: 6 Piano della Rocca		
Dinelli Anna Maria			





<b>Osservazione n. 18</b>	Prot. 9027	06/06/2019	<p>la proprietaria dell'area identificata dalla particella n. 71 del foglio 45 con destinazione parcheggio pubblico di nuova previsione chiede di eliminare tale previsione per la parte che interessa la suddetta particella riportando l'area a destinazione agricola come monte della stessa. La motivazione addotta è relativa al fatto che non si ritiene giuridicamente sostenibile riconfermare una previsione che esiste da 11 anni senza l'espressione negli atti di valide motivazioni.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>Considerato che la riduzione della previsione in accoglimento della richiesta risulta non rilevante e preso atto altresì della possibile effettiva interferenza della stessa con l'edificio esistente ai margini della viabilità statale, si ritiene poter accogliere di ridurre la perimetrazione dell'area a parcheggio di previsione per la porzione ricadente sulla particella 71.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 7	UTOE: fuori utoe		
Graziani Marzia			





<b>Osservazione n. 19</b>	Prot. 9039	06/06/2019	<p>Il comproprietario dei terreni identificati dalle particelle n. 192 e 269 del foglio 31 osserva in merito alla destinazione ad aree di nuova edificazione ad uso produttivo ACn A, soggetta a piano attuativo attribuita ai suddetti terreni chiedendo che la stessa sia variata in area agricola. La motivazione addotta è connessa alla difficoltà incontrata negli anni per l'attuazione dell'intervento a causa delle molteplici problematiche presenti.</p>
Tavola 14a	UTOE: 17 Pastino		
Luvisi Alberto comproprietario			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>Le particelle d'interesse sarebbero comprese all'interno del comparto di nuova edificazione e non ai margini dello stesso. Tale condizione rende possibile ripermire il comparto escludendo l'area d'interesse. Tuttavia la nuova perimetrazione resa obbligatoria dalle prescrizioni dettate al Piano Strutturale Intercomunale in sede di conferenza paesaggistica regionale rende accoglibile la richiesta.</b></p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>


<b>Osservazione n. 20</b>	Prot. 9049	06/06/2019	<p>Il proprietario del terreno identificato dalla particella n. 495 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione attribuita ad aree di nuova edificazione ER2 n. 7, soggetta a progetto d'area chiedendo che la stessa sia variata in area ad intervento edilizio diretto "R2". La motivazione addotta è connessa alla difficoltà incontrata negli anni per la presentazione di un progetto d'area con gli altri proprietari del comparto.</p>
Tavola 13	UTOE: 16 Decimo		
Luvisi Pierluigi			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>La particella d'interesse è compresa all'interno del comparto di nuova edificazione posto in continuità con il sistema insediativo di Decimo. Tale condizione rende non possibile modificare la sua destinazione singolarmente rispetto a quella dell'intero comparto edificatorio e con necessità di adottare e ripubblicare gli atti.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>


<b>Osservazione n. 21</b>	Prot. 9082	06/06/2019	<p>I proprietari dei terreni identificati dalle particelle n. 365, 757 e 1412 del foglio 36 osservano in merito alla destinazione residenziale “R2” attribuita agli stessi chiedendo che la stessa sia variata in area non edificabile o comunque in area a verde privato, come già richiesto in passato. La motivazione addotta è connessa alla presenza di linea elettrica di alta tensione per la quale è stato indennizzato il diritto di servitù.</p>
Tavola 17b	UTOE: 20 Valdottavo		
Serafini Luciano e Barsotti Mary Lida			
			<p><b>Risposta:</b> L’area d’interesse è situata all’interno del sistema insediativo continuo a carattere residenziale. Tale condizione non consente di ritagliare in tale contesto aree che dal punto di vista dell’assetto urbanistico abbiano destinazione agricola o comunque diversa da quella residenziale circostante.</p>
			<b>NON ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 22</b>	Prot. 9131	07/06/2019	<p>Il proprietario dei terreni identificati dalle particelle n. 315, 891 e 893 del foglio 51 osserva in merito alla destinazione turistico ricettiva TRe attribuita a parte degli stessi e richiede che le modifiche apportate sui terreni con la variante adottata, siano adeguati a quanto era stato richiesto con la lettera del 28/12/2016, seguendo di confini catastali delle proprietà.</p>
Tavola 9	UTOE: 23 Socciglia		
Lotti Carlo e Tofani Liana			
			<p><b>Risposta:</b> L’area d’interesse già oggetto di variante può essere allineata come richiesto ai confini catastali delle particelle provvedendo in tal modo al riconoscimento dello stato dei luoghi. Si ricorda tuttavia che lievi discordanze tra confini catastali e destinazioni di zona possono essere presenti ed attribuibili ad errori di sovrapposizione causati dal diverso sistema di riferimento delle cartografie catastali e delle cartografie tecniche regionali.</p>
			<b>ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 23</b>	Prot. 9142	07/06/2019	<p>La proprietaria dell'area identificata dalle particelle n. 276 e 4406 del foglio 20 osserva in merito alla destinazione a verde sportivo di nuova previsione attribuita alle stesse particelle chiedendo di ripristinare la destinazione ad ARU esistente precedentemente all'accordo di cessione sottoscritto il 22/08/2011.</p>
Tavola 7	UTOE: 12 Borgo a Mozzano		
Massei Monica			
			<p><b>Risposta:</b> L'area d'interesse è ricompresa all'interno dell'ambito a destinazione di verde pubblico sportivo finalizzata all'incremento della dotazione di spazi attrezzati d'interesse pubblico. Tale destinazione costituisce parte della dotazione di standard da rispettare nella pianificazione e pertanto non si ritiene possa essere variata senza intervenire a livello generale, azione al di fuori del carattere puntuale della variante <b>NON ACCOGLIBILE</b></p>


<b>Osservazione n. 24</b>	Prot. 9144	07/06/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 117 del foglio 41 osserva in merito alla destinazione residenziale "R2" attribuita ad una piccola porzione dello stesso. Si chiede che la destinazione sia variata ad agricola come risulta la gran parte del terreno. La motivazione addotta è legata al fatto che detto terreno non presenta i requisiti dimensionali necessari per l'edificazione.</p>
Tavola 18	UTOE: 21 San Donato		
Santini Maria Grazia			
			<p><b>Risposta:</b> Essendo l'area interessata in posizione marginale rispetto al limite della zona residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alla porzione oggetto di osservazione la destinazione agricola già presente ad ovest ed a nord. Si evidenzia che in ogni caso la previsione residenziale sarebbe in contrasto con il Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione relativamente al perimetro del territorio urbanizzato <b>ACCOGLIBILE</b></p>


<b>Osservazione n. 25</b>	Prot. 9149	07/06/2019	<p>Il proprietario dei terreni identificati dalle particelle n. 265, 655 e 696 del foglio 6 osserva in merito alla destinazione agricola attribuita in variazione alla precedente destinazione produttiva di nuova previsione “ACn” chiedendo che tale previsione sia riproposta. La motivazione adottata è legata al fatto che l’area è priva di vincoli e idonea per l’edificazione. In passato è stato presentato piano attuativo.</p>
Tavola 3	UTOE: 4 Piano di Gioviano		
Totii Giuseppe			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>L’area d’interesse ricade attualmente all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione. L’eventuale possibilità di destinare tale area ad uso produttivo dovrà essere valutata in sede di conferenza di copianificazione nell’ambito di una specifica variante puntuale.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>


<b>Osservazione n. 26</b>	Prot. 9152	07/06/2019	<p>Il proprietario (enfiteuta) del terreno identificato dalla particella n. 1078 del foglio 18 osserva in merito alla destinazione residenziale di nuova espansione “ER2” 1 attribuita allo stesso. Si chiede che la destinazione sia variata a verde privato che consenta interventi pertinenziali ad edifici esistenti. La motivazione adottata è legata al fatto che non è intenzione del richiedente procedere ad edificare il comparto.</p>
Tavola 7	UTOE: 11 Tombeto		
Citti Giuliana enfiteuta			
			<p><b>Risposta:</b>  <b>La destinazione indicata dal richiedente, cui viene fatta osservazione, non corrisponde a quella adottata con la variante che ha invece provveduto già a variare la destinazione citata in agricola. L’osservazione non risulta pertanto opportuna in quanto non pertinente.</b></p> <p><b>NON PERTINENTE</b></p>


<b>Osservazione n. 27</b>	Prot. 9153	07/06/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 138 del foglio 43 osserva in merito alla destinazione residenziale di nuova espansione “ER3” 1 attribuita allo stesso. Si chiede che la destinazione sia variata a verde privato che consenta interventi pertinenziali ad edifici esistenti. La motivazione addotta è legata al fatto che non è intenzione del richiedente procedere ad edificare il comparto.</p>
Tavola 5	UTOE: 8 Chifenti		
Ulqini Naile			
			<p><b>Risposta:</b>                  La destinazione indicata dal richiedente, cui viene fatta osservazione, non corrisponde a quella adottata con la variante che ha invece provveduto già a variare la destinazione citata in area residenziale di tipo “R1”.                  L’osservazione non risulta pertanto opportuna in quanto non pertinente.</p>
			<b>NON PERTINENTE</b>

<b>Osservazione n. 28</b>	Prot. 9158	07/06/2019	<p>La proprietà degli immobili identificati dalle particelle n. 453, 463 e 779 del foglio 36 facenti parte di un complesso industriale esistente osserva in merito alla destinazione non industriale attribuita ad una porzione dell’area chiedendo che la stessa sia variata in area industriale. Viene inoltre fatto presente che in legenda l’area di pertinenza fluviale è normata dall’art. 113 mentre nelle disposizioni normative è indicata come normata dall’art. 112.</p>
Tavola 17b	UTOE: 20 Valdottavo		
SOFFASS SPA			
			<p><b>Risposta:</b>                  L’area d’interesse non è stata oggetto di variante e la modifica richiesta comporterebbe la necessità di adottare nuovamente e ripubblicare gli atti. Inoltre la stessa area ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata quindi con evidenti limiti alla possibilità di trasformazione.</p>
			<b>NON ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 29</b>	Prot. 9159	07/06/2019	<p>Il proprietario del terreno identificato dalla particella 267 del foglio 40 osserva in merito alla destinazione agricola attribuita al terreno stesso chiedendo che la stessa sia variata in area residenziale di tipo “R2”.</p> <p>La motivazione addotta fa riferimento al fatto che l’area risulta pianeggiante, urbanizzata e dotata dei servizi principali.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>L’area d’interesse non è stata oggetto di variante e la modifica richiesta comporterebbe la necessità di adottare nuovamente e ripubblicare gli atti. Inoltre la previsione richiesta contrasta in parte con il Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione relativamente al perimetro del territorio urbanizzato.</b>  <b>NON ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 17a	UTOE: 20 Valdottavo		
Palmeirni Giuliano			
			

<b>Osservazione n. 30</b>	Prot. 9160	07/06/2019	<p>La proprietà dell’immobile identificato dal mappale n. 937 del foglio 24 osserva in merito alla destinazione attribuita, in particolare sulla norma (simbolo “#”) che lo classifica come edificio soggetto a demolizione. Viene richiesta l’eliminazione del simbolo e della relativa disciplina motivando con il fatto che dal 2008 ad oggi non è stata resa possibile l’attuazione prevista con, di contro, una perdita economica per l’utilizzo limitato.</p> <p><b>Risposta:</b>  <b>L’area di osservazione è ricompresa all’interno di un ambito territoriale di tutela per la limitrofa presenza della Pieve di Decimo quale edificio di particolare pregio architettonico e testimoniale. La specifica norma attribuita all’immobile è finalizzata proprio a garantire il permanere del grado di tutela contro l’insediarsi di attività produttive che potrebbero indurre fattori di notevole disturbo.</b>  <b>Si rimanda alla prossima redazione del Piano Operativo la previsione e la definizione di modalità e di fattori perequativi idonei per favorire la delocalizzazione dell’immobile.</b></p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>
Tavola 13	UTOE: 16 Decimo		
Palmerini Giovanni sas			
			

<b>Osservazione n. 31</b>	Prot. 9176	07/06/2019	<p>Il proprietario del terreno identificato dalla particella n. 314 del foglio 3 osserva in merito alla destinazione produttiva di nuova previsione “ACn” B attribuita chiedendo che tale previsione sia ampliata fino a ricomprendere l’intera proprietà.</p>
Tavola 3	UTOE: 4 Piano di Gioviano		
Donati Guglielmo			
			<p><b>Risposta:</b> L’ampliamento dell’area di nuova previsione comporterebbe la necessità di effettuare nuove valutazioni, acquisire nuovi pareri e comunque la riadozione e pubblicazione degli atti, con eccessivo allungamento dei tempi procedurali. Si evidenzia inoltre che la richiesta avanzata contrasta in parte con il Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione relativamente al perimetro del territorio urbanizzato. L’eventuale possibilità di destinare tale area ad uso produttivo dovrà essere valutata in sede di conferenza di copianificazione nell’ambito di una specifica variante puntuale.</p>
			<b>NON ACCOGLIBILE</b>

<b>Osservazione n. 32</b>	Prot. 9222	10/06/2019	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 1255 del foglio 20 osserva in merito alla destinazione residenziale “R2” attribuita allo stesso. Si chiede che la destinazione sia variata eliminando la previsione edificatoria essendo di fatto il terreno in area esterna al centro abitato e non avendo intenzione di realizzare alcun nuovo intervento.</p>
Tavola 7	UTOE: 11 Tombeto		
Francesconi Bianca Maria			
			<p><b>Risposta:</b> Essendo l’area interessata in posizione marginale rispetto alla zona residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alla porzione oggetto di osservazione la destinazione a verde privato. Si evidenzia che in ogni caso la previsione residenziale sarebbe in contrasto con il Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione relativamente al perimetro del territorio urbanizzato</p>
			<b>ACCOGLIBILE</b>


<b>Osservazione n. 33</b>	Prot. 9225	10/06/2019	<p>La proprietà dei terreni identificati dalle particelle n. 37 e 459 del foglio 3 osserva in merito alla destinazione produttiva di nuova previsione “CDn” C attribuita chiedendo che tale previsione sia ampliata fino al limite dell’UTOE ricomprendendo maggiore area di proprietà.</p>
Tavola 3	UTOE: 4 Piano di Gioviano		
Battaglia Carla Costruzioni srl	legale rapp.	Vando Battaglia	
			<p><b>Risposta:</b> L’ampliamento dell’area di nuova previsione comporterebbe la necessità di effettuare nuove valutazioni, acquisire nuovi pareri e comunque la riadozione e pubblicazione degli atti, con eccessivo allungamento dei tempi procedurali. Si evidenzia inoltre che la richiesta avanzata contrasta in parte con il Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione relativamente al perimetro del territorio urbanizzato. L’eventuale possibilità di destinare tale area ad uso produttivo dovrà essere valutata in sede di conferenza di copianificazione nell’ambito di una specifica variante puntuale.</p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>

<b>Osservazione n. 34</b>	Prot. 9653	14/06/2019	<p>La comproprietaria dei terreni identificati dalle particelle n. 452, 465 e 466 del foglio 50, ad integrazione dell’osservazione già presentata (n. 4) osserva in merito alla destinazione residenziale “R2” attribuita ad una porzione ridotta della 465 e 466 ed alla destinazione “R1” attribuita alla 452. Si chiede che la destinazione sia variata ad agricola. La motivazione addotta è legata al fatto che detti terreni non presentano i requisiti dimensionali necessari per l’edificazione e sono comunque adiacenti all’area agricola.</p>
Tavola 10	UTOE: 25 Anchiano		
Pieri Roberta comproprietaria			
			<p><b>Risposta:</b> Essendo le aree interessate in posizione marginale rispetto al limite della zona residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alle porzioni oggetto di osservazione la destinazione agricola già presente in adiacenza delle stesse.</p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>

<b>Osservazione n. 35</b>	<b>Prot. 10495</b>	<b>26/06/2019</b>	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 648 del foglio 35 osserva in merito alla destinazione residenziale “R2” attribuita allo stesso chiedendo che sia variata in area agricola. La motivazione addotta è connessa alla presenza di caratteristiche idro-geomorfologiche non idonee per l’edificazione.</p>
Tavola 16	UTOE: 19 Tempagnano		
Bachini Milena			
			<p><b>Risposta:</b> L’area d’interesse è situata all’interno del sistema insediativo continuo a carattere residenziale. Tale condizione non consente di ritagliare in tale contesto aree che dal punto di vista dell’assetto urbanistico abbiano destinazione agricola o comunque diversa da quella residenziale circostante.</p> <p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>

<b>Osservazione n. 36</b>	<b>Prot. 11921</b>	<b>16/07/2019</b>	<p>la comproprietaria dei terreni identificati dalle particelle n. 630 e 866 del foglio 19 osserva in merito alla destinazione residenziale “R2” attribuita a piccole porzioni delle stesse chiedendo che la previsione residenziale sia perimetrata escludendo le particelle di proprietà.</p>
Tavola 6	UTOE: 10 Cerreto		
Giampaoli Graziella Mary Rose			
			<p><b>Risposta:</b> Le particelle d’interesse si trovano ai margini del centro di matrice antica e parzialmente sono stati inseriti in area “R2” comprendente i terreni posti a valle. È possibile escludere dalla destinazione “R2” senza pregiudicare l’area stessa le porzioni dei terreni oggetto di osservazione ai quali sarà attribuita la destinazione di centri di matrice antica come la rimanente porzione degli stessi.</p> <p><b>ACCOGLIBILE</b></p>

<p><b>Osservazione</b> <b>n. 01_OOPP</b></p>	<p>Prot. 9316</p>	<p>11/06/2019</p>	<p>La proprietaria del terreno identificato dalla particella n. 525 del foglio 41 osserva in merito alla previsione di ampliamento della viabilità che interessa il terreno stesso chiedendo che sia eliminata. Osserva inoltre che ad una porzione del terreno è attribuita destinazione residenziale “R2” chiedendo che la stessa sia resa agricola o verde privato come la restante porzione.</p>
<p>Tavola 18</p>	<p>UTOE: 22 Domazzano</p>		<p><b>Risposta:</b> L’amministrazione comunale ha avanzato la volontà attuale di non mantenere la previsione di ampliamento del tratto di viabilità oggetto di osservazione. Relativamente alla destinazione residenziale è possibile ridimensionare la stessa ed attribuire alla porzione oggetto di osservazione la destinazione agricola come per l’adiacente area oggetto dell’osservazione n. 10. Si evidenzia che in ogni caso la previsione residenziale sarebbe in contrasto con il PSI relativamente al perimetro del territorio urbanizzato.</p>
<p>Meconi Adriana</p>			<p><b>ACCOGLIBILE</b></p>



<p><b>Osservazione</b> <b>n. 02_OOPP</b></p>	<p>Prot. 9317</p>	<p>11/06/2019</p>	<p>Il proprietario dei terreni identificati dalle particelle n. 4113 e 4134 del foglio 20, in nome e per conto dei proprietari dei terreni identificati dalle particelle 4178, 4107, 4132, 4239 e 4109, osserva in merito alla previsione di area a verde pubblico che interessa i terreni per oltre metà della superficie chiedendo che la stessa sia estesa all’intera area di proprietà.</p>
<p>Tavola 7</p>	<p>UTOE: 12 Borgo a Mozzano</p>		<p><b>Risposta:</b> La previsione di verde pubblico osservata è finalizzata all’incremento della dotazione di spazi attrezzati d’interesse pubblico nel Capoluogo. L’impegno in termini economici per l’acquisizione delle aree necessarie per l’intervento risulta già consistente rispetto alla realizzazione dello stesso e l’estensione ulteriore dell’area o meglio l’acquisizione dell’intera superficie di proprietà sarà valutata all’atto delle successive fasi di progettazione e realizzazione, nei limiti e con le modalità di legge.</p>
<p>Mariani Salvatore per conto anche degli altri proprietari interessati dall’area a verde pubblico</p>			<p><b>NON ACCOGLIBILE</b></p>

